

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

(Art. 12, Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni)

PREMESSA

L'articolo 12, Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, prevede la stesura e pubblicazione di un regolamento per le finalità indicate all'art. 1.

Il presente regolamento è composto di due parti: una Parte Generale con le prescrizioni per la concessione di qualunque beneficio da parte dell'amministrazione Comunale ed una Parte speciale che regolamenta specifici settori d'intervento.

Parte Generale

ART.1-FINALITA'

Il presente regolamento, determina i criteri e le modalità per la concessione da parte dell'Amministrazione comunale di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti, pubblici e privati, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa e l'utilizzazione delle risorse comunali.

ART.2-CONCETTO DI SOVVENZIONE, CONTRIBUTO, AUSILIO FINANZIARIO, VANTAGGIO ECONOMICO

1. Per **sovvenzione** s'intende il caso in cui il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti pubblici o privati, che abbia un particolare interesse per la popolazione comunale.
2. Per **contributo** s'intende il caso in cui il comune si fa carico in parte dell'onere derivante da una iniziativa o un'opera organizzata da altri soggetti pubblici o privati, che abbia un particolare interesse per la popolazione comunale.
3. Per **ausilio finanziario** s'intende il caso in cui il Comune eroga somme di denaro a favore di soggetti pubblici, associazioni di volontariato od organismi privati, non finalizzati a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'azione complessiva svolta nell'ambito della collettività comunale dal soggetto.
4. Per **vantaggio economico** s'intende la concessione di beni e/o servizi gratuiti o a tariffe agevolate ai soggetti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
5. Per **benefici** s'intendono una o più definizioni di cui ai commi precedenti.

6. Sono esclusi dal campo di **applicazione del presente regolamento i tipi di benefici** già regolamentati dalla legislazione vigente.

ART.3 -LIVELLI DI COMPETENZA

1. Con l'approvazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica o in successivi atti di programmazione, sono indicate le risorse da destinare per la concessione di **benefici** nei vari settori di intervento.

2. Con Deliberazione della Giunta Comunale, sulla base delle disponibilità di cui al comma precedente, si dà mandato ai Responsabili del servizio alla predisposizione del bando o avviso pubblico per la concessione dei benefici.

3. Il Responsabile del servizio con propria determinazione approva e pubblica l'avviso pubblico/bando per la concessione di **benefici, sulla base delle indicazioni della giunta, ad eccezione dei campi regolamentati nella sezione speciale;**

4. il Responsabile del servizio assegna e liquida i contributi solo nel caso in cui non esista alcun elemento discrezionale di giudizio sulle iniziative proposte e i criteri siano stati esattamente predeterminati, negli altri casi vengono assegnati dalla giunta o da apposita commissione tecnica, i cui compiti e composizione sono definiti dallo specifico bando. Il Responsabile del servizio approva i rendiconti e liquida i saldi.

ART.4 – BANDI E AVVISI PUBBLICI

1. I bandi e gli avvisi pubblici devono contenere come contenere almeno:

- a. Finalità
- b. Soggetti destinatari
- c. Risorse disponibili
- d. Modalità di suddivisione dei contributi
- e. scadenze e modalità di concessione

ART.5 – PUBBLICAZIONE

1. Le decisioni adottate di concessione di benefici sono rese pubbliche con affissione all'albo pretorio del Comune ed eventualmente sul sito web del Comune o altra modalità indicata nel Bando/avviso pubblico.

ART.6 - ABROGAZIONI

Sono abrogati il precedente regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 11.10.1996.

ART.7 - DISPOSIZIONI E TRANSIZIONI FINALI

Le disposizioni contenute nel presente regolamento avranno applicazione a far data dal 01.01.2013.

Per l'anno 2012 e per quanto compatibili sono applicabili le disposizioni stabilite dal presente regolamento a far data dalla sua esecutività.

Parte speciale

ART.8-SETTORI DI INTERVENTO

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a soggetti, pubblici e privati, nei limiti delle risorse disponibili e in conformità alla programmazione, regolamentati dalla parte Speciali sono i seguenti:

- a) assistenza e sicurezza sociale, per quanto non previsto dalle normative di settore;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) cultura e sviluppo e informazione;
- e) sviluppo economico;
- f) tutela dei valori ambientali.

ART.9- SOGGETTI AMMESSI

1.L'Amministrazione comunale può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuire vantaggi economici di qualunque genere a favore di:

- cittadini del Comune (per i soli contributi assistenziali), di cui alle varie normative di settore;
- soggetti pubblici e privati che esplicano attività a favore della comunità;
- organismi, associazioni e comitati che effettuano attività a favore della comunità;
- circoli o associazioni che svolgono attività a favore degli emigrati di Thiesi.

2. E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliati a società segrete o costituenti articolazione di parti politiche (art.7 legge 02.05.1974, n.195 e art.4 legge 18.11.1981, n.659).

Art.10-REQUISITI PER LA CONCESSIONE

1.La concessione dei benefici finanziari e dei vantaggi economici indicati nell'art. 2 sono prioritariamente subordinati alle seguenti condizioni:

-le iniziative da promuovere devono riguardare uno o più settori di competenza comunale ed in particolare quelli di:

- a) cultura;

- b) spettacoli di interesse generale;
- c) manifestazioni sportive;
- d) recupero e/o tutela ambientale del territorio;

-Le iniziative da promuovere devono caratterizzarsi per la loro rilevanza sociale, per la loro qualità e per le prospettive di ricaduta che si prevede che possano avere sull'intera collettività in termini di sviluppo sociale, economico e culturale;

-I soggetti che richiedono benefici finanziari o vantaggi economici devono dichiarare e documentare il quadro economico di spesa per la realizzazione della manifestazione.

ART.11-CONTENUTO DELLE DOMANDE E DOCUMENTI DA PRESENTARE

1.La domanda di contributo deve contenere:

- ✦ la denominazione dell'associazione e il nominativo del Presidente o del rappresentante legale;
- ✦ lo scopo cui il contributo è destinato;
- ✦ la dichiarazione di non perseguire finalità di lucro;
- ✦ l'impegno a utilizzare il contributo esclusivamente per l'attività dell'associazione e per l'attuazione del programma presentato.

2.Alla domanda devono essere allegati:

- il programma delle attività per cui si chiede il contributo;
- il quadro economico e il preventivo di spesa;
- una relazione illustrativa sugli scopi che l'associazione intende raggiungere.

3.Analogo procedimento va attivato per la richiesta di sovvenzioni, ausili finanziari o altre forme di vantaggio economico.

ART.12-CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE

La concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) capacità di coinvolgimento dei cittadini;
- b) capacità di coinvolgimento del mondo giovanile, della terza età e di soggetti svantaggiati;
- c) valore sportivo della manifestazione e coinvolgimento dei cittadini nella pratica sportiva;

- d) promozione dei valori storici, ambientali e sociali della comunità di Thiesi;
- e) iniziative di promozione turistica atte a convogliare presenze turistiche nel territorio comunale;
- f) iniziative di dibattito su argomenti di specifico interesse della cittadinanza thiesina;

ART.13-CRITERI PARTICOLARI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

1. Il Comune può assegnare sovvenzioni ad iniziative realizzate da soggetti pubblici e privati, associazioni ed imprese private, purché operanti in tutto o in parte nell'ambito comunale, previa stipula con il richiedente di apposita convenzione.

2. La liquidazione della sovvenzione e dei contributi è subordinata alla verifica dell'effettivo svolgimento dell'iniziativa proposta e della presentazione del rendiconto dei costi e ricavi che comprenda anche le somme erogate.

ART.14-CRITERI PARTICOLARI PER LA CONCESSIONE DI AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI

Il Comune può concedere ausili finanziari ad organizzazioni, in qualsiasi forma costituite nel territorio comunale, che svolgono attività rilevanti nell'ambito comunale nei settori della cultura, del lavoro, della tutela ambientale, della solidarietà sociale, dello sport e della scuola. Le concessioni dei locali (per es. aula consiliare, biblioteca, le strutture e gli impianti sportivi, etc...) devono sempre essere disposte dal Responsabile del servizio, previa autorizzazione della Giunta Comunale e sottoscrizione di un accordo regolante eventuali oneri dei richiedenti.

ART.15-CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE

1. Il Comune, sulla base delle proprie disponibilità finanziarie e in coerenza con gli atti di programmazione generale, assegna annualmente dei contributi alle società sportive a carattere dilettantistico e che praticano attività sportiva di base, in conformità agli indirizzi generali di cui alla L.R. n. 17/99, per la promozione e diffusione dello sport soprattutto tra i giovani senza scopo di lucro.

2 I predetti contributi sono concessi a consuntivo.

3. Agli effetti del presente regolamento sono ammesse a contributo le seguenti iniziative:

- propaganda e diffusione dello sport mediante pubblicazione, mezzi di comunicazione audiovisivi, congressi, convegni, mostre e manifestazioni;
- studi, ricerche, rilievi e progetti tecnici e organizzativi per la valorizzazione dello sport;
- attività sportiva agonistica e non agonistica annuale svolta dalle organizzazioni sportive;
- sport sociale;
- addestramento fisico dei diversamente abili;
- ginnastica rieducativa e correttiva;
- sostegno e creazione di centri di avviamento, centri di addestramento ed allenamento sportivo dei giovani, degli adulti e degli anziani mediante corsi, ritiri, cicli di istruzione ed iniziative similari;
- formazione e aggiornamento di istruttori sportivi, tecnici e dirigenti sportivi e del personale comunque necessario per lo svolgimento delle attività sportive;
- acquisto e potenziamento di attrezzature sportive, mobili ed equipaggiamento sportivo.

4. Possono inoltrare istanza di contributo le società sportive regolarmente affiliate alle varie federazioni sportive ed iscritte all'albo comunale delle società sportive di cui all'articolo 10 della Legge regionale n.17/99, la cui formazione è tenuta e demandata alla Commissione Comunale per lo sport purché abbiano sede nel Comune e svolgano attività da almeno un anno.

5. Annualmente il Responsabile del servizio competente approva e pubblica un avviso per la concessione dei contributi alle società sportive.

6. Le società sportive e gli esercenti attività sportive, al fine di ottenere l'assegnazione dei contributi, dovranno far pervenire al Comune, entro la data prevista nell'avviso pubblico, quanto segue:

- domanda su carta intestata firmata dal presidente o dal legale rappresentante con indicazione del luogo e della data di nascita dello stesso, dell'indirizzo e del

codice fiscale personale nonché della società e indicazione di eventuali contributi ricevuti da altri enti;

- bilancio consuntivo della stagione precedente;
- copia dello statuto;
- relazione sulla tipologia di manifestazioni effettuate ed elenco degli atleti vidimato dalla federazione sportiva od ente di programmazione sportiva competente;
- dichiarazione del Presidente o legale rappresentante attestante che tutti i praticanti di attività sportive a livello agonistico, sono stati sottoposti a visita medica, presso un centro di medicina sportiva abilitato per il controllo dell'idoneità fisica come normato dal Decreto Ministeriale 18.02.1982;
- regolamento e programma delle manifestazioni;
- attestato della federazione sportiva od ente di programmazione sportiva dal quale dovrà risultare il carattere della manifestazione (comunale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale, internazionale), tale attestato è richiesto per le sole società sportive.

7. Le domande saranno valutate, dando la priorità a seconda che le iniziative ed attività abbiano carattere:

- ✧ internazionale;
- ✧ nazionale;
- ✧ interregionale;
- ✧ regionale;
- ✧ provinciale;
- ✧ comunale.

8. Le domande, corredate della documentazione prevista, saranno sottoposte all'esame della Commissione comunale allo sport.

9. In seguito alla ricezione delle istanze, si riunirà la Commissione comunale allo sport per decidere sulle istanze presentate e proporre al Responsabile del Servizio l'eventuale importo del contributo annuo da assegnare a ciascuna società od ente richiedente o soggetto interessato.

10. L'importo del contributo dovrà essere assegnato con riferimento ai seguenti parametri:

- il 50% della somma annuale a disposizione viene ripartito tra le società ammesse in proporzione al numero degli atleti che svolgono attività sportive

regolarmente iscritti e partecipanti alle rispettive federazioni e non retribuiti, gli atleti saranno conteggiati esclusivamente se residenti nel comune di Thiesi, saranno inoltre esclusi i tesserati che percepiranno somme a qualunque titolo (compresi rimborsi spese viaggio) superiore a € 100 (cento/00) Mensili ;

- il 20% della somma annuale a disposizione viene ripartito tra le società ammesse in proporzione al numero dei campionati federali provinciali o giovanili cui le società hanno partecipato;
- il 10% della somma annuale a disposizione viene ripartito tra le società ammesse in base al numero di campionati regionali cui le società hanno partecipato;
- il 10% della somma annuale a disposizione viene ripartito tra le società ammesse in base alle manifestazioni (tornei, etc...)che le società hanno organizzato;
- il restante 10% della somma annuale a disposizione viene ripartito in parti uguali per tutte le società a parziale rimborso delle spese sostenute.

11.Le riunioni della Commissione dovranno risultare da apposito verbale, il quale dovrà riportare tutte le istanze esaminate, le motivazioni di accoglimento o diniego delle stesse e, per quelle accolte, l'importo del contributo da proporre al Responsabile del Servizio ai fini della liquidazione.

ART.16-CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI E AGLI ORGANISMI DI VOLONTARIATO

I criteri per l'assegnazione dei contributi alle associazioni che svolgono attività socio assistenziali e agli organismi di volontariato sono così stabiliti:

l'iniziativa deve effettivamente servire per la crescita solidale, civile e culturale delle comunità.

ART.17-CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NEI SETTORI PRODUTTIVI

1.L'amministrazione comunale può concedere contributi per:

- a) l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni che si tengono a Thiesi, quando comunque si riferiscono ad attività significative esercitate nel Comune;
- b) manifestazioni e iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, culturale, storico, artistico, delle produzioni tipiche, che abbiano il fine di favorire i flussi turistici e la frequentazione di altre comunità

2.La concessione del contributo può anche concretizzarsi nell'assegnazione di pubblicazioni, targhe ricordo, prodotti locali.

ART.18-CONTRIBUTI PER LE FESTE A CARATTERE TRADIZIONALE-RELIGIOSO

I criteri per l'assegnazione dei contributi ai comitati che organizzano feste a carattere tradizionale religioso sono i seguenti:

- a) valutazione della serietà e validità del programma;
- b) l'iniziativa deve effettivamente mirare alla tutela e promozione dell'identità locale

ART.19-CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN AMBITO TURISTICO, STORICO E TRADIZIONALE

I criteri per l'assegnazione dei contributi per iniziative in ambito turistico, storico e tradizionale sono così stabiliti:

- a) valutazione della serietà e validità dell'iniziativa, comprovata anche da precedenti già realizzate;
- b) l'iniziativa deve effettivamente servire per la promozione e la salvaguardia dell'identità storico-culturale della comunità.

ART.20-EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La liquidazione dei contributi finanziari di cui agli articoli precedenti è disposta con determinazione del responsabile del servizio a consuntivo dell'attività svolta

ART.21-RENDICONTO

1.Il rendiconto delle spese sostenute deve essere presentato entro sessanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa o dell'attività annuale.

2.Al rendiconto devono essere allegate le seguenti pezze giustificative:

- fatture e ricevute fiscali;

- biglietti di viaggio e dichiarazioni di spese per rimborsi spese di viaggio (un quinto del prezzo della benzina super) firmata dal Presidente;
- se trattasi di rimborsi a terzi, la dichiarazione deve essere resa dal percepente controfirmata dal Presidente;
- ricevute di compenso (ove non sussista l'obbligo di fatturazione), contenenti i dati fiscali e il tipo di prestazione.

3.A corredo del rendiconto da presentare dovrà essere allegata una relazione firmata dal Presidente dell'Associazione sui risultati raggiunti con l'iniziativa o l'attività.

4.Nel caso in cui dal rendiconto risulti una spesa sostenuta inferiore all'ammontare del contributo concesso, la Giunta comunale valuterà in ordine alla rimodulazione dello stesso e l'erogazione potrà avvenire massimo fino alla copertura delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

5.Non saranno concessi ulteriori contributi nel caso in cui la spesa sostenuta sia maggiore rispetto al contributo concesso.

6.La mancata presentazione del rendiconto preclude l'accesso ai contributi negli anni successivi e comporta la restituzione dell'eventuale acconto pagato.